

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) -
invenzioni industriali - Brevetti - Rivendicazione - Dato tecnico
risultante da descrizione e disegni allegati - Necessità di
valutazione da esperto del ramo - Esclusione - Ragioni -
Interpretazione del brevetto - Modalità.

In tema di brevetti, la rivendicazione va interpretata alla luce del
dato tecnico risultante dalla descrizione e dai disegni allegati,
senza necessità che la relativa valutazione sia operata da un soggetto
esperto del ramo, poiché l'interpretazione del brevetto va compiuta
secondo i principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili anche per
gli atti diversi dal negozio giuridico, tenendo conto del tenore
letterale delle parole tecniche e del loro significato logico e
contemperando la protezione del titolare e la sicurezza giuridica per
i terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023 (Rv.
667917 - 02)

Corte

Cassazione

12499

2023